



NEWS Euroconference

Edizione di mercoledì 19 Marzo 2025

CONTABILITÀ

La gestione del capitale circolante nelle pmi: nuovi spunti da un recente documento del Cndcec

di Massimo Buongiorno

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Le principali novità del modello 770/2025

di Laura Mazzola

BILANCIO

Assicurazione contro i rischi catastrofali: casi di esonero per l'imprenditore agricolo

di Alberto Tealdi - Fondazione Centro Studi UNGDCEC, Luigi Scappini

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Quadro RW 2025: cosa cambia

di Ennio Vial

REDDITO IMPRESA E IRAP

Gruppi di imprese: maggiorazione per incremento occupazionale in cerca di certezze

di Roberta Pirola, Valerio Lucini



CONTABILITÀ

La gestione del capitale circolante nelle pmi: nuovi spunti da un recente documento del Cndcec

di Massimo Buongiorno

Rivista AI Edition

**BILANCIO, VIGILANZA
E CONTROLLI**

IN OFFERTA PER TE € 117 + IVA 4% anziché € 180 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto ECNEWS nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta.
Offerta non cumulabile con sconto Privilège ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

Abbonati ora

Nel mese di dicembre scorso la FNC ha pubblicato un documento di approfondimento dedicato alla gestione del capitale circolante.

Nel presente articolo verranno evidenziati gli aspetti più interessanti del documento, cogliendo l'occasione per tornare a riflettere su una variabile assai importante sia sotto il profilo gestionale sia per la finanza di impresa.

Completano il lavoro alcuni esempi che mostrano l'impatto sulla generazione di liquidità di diversi ipotesi inerenti la dinamica dei ricavi e delle principali voci del capitale circolante.

Il capitale circolante: il lato oscuro della gestione finanziaria

Uno dei maggiori problemi gestionali che si incontrano nelle pmi riguarda il controllo del capitale circolante che costituisce la parte oscura del fabbisogno finanziario.

Diversi fattori congiuntamente spiegano questa criticità.

In primo luogo, l'amministrazione delle pmi tende a concentrarsi sugli aspetti economici e quindi ai ricavi e ai margini che riflettono un insieme di conoscenze più vicine alla sensibilità dell'imprenditore e talvolta degli stessi professionisti che li seguono che si focalizzano sul reddito imponibile sia per l'estensione dell'incarico che normalmente non prevede l'approfondimento delle tematiche inerenti il capitale circolante sia per la stessa attitudine professionale che privilegia gli aspetti di natura fiscale.

Un secondo ordine di ragione riguarda invece la maggiore visibilità del fabbisogno di capitale immobilizzato che si traduce da un lato in un esborso più significativo e concentrato nel tempo e dall'altro si riferisce a beni tangibili o anche intangibili ma comunque chiaramente identificabili e facilmente apprezzabili senza dover ricorrere ad analisi di bilancio.

Al contrario il capitale circolante deve essere ricostruito a seguito di una riclassificazione dello



Stato patrimoniale e pur traducendosi talvolta in evidenti tensioni finanziarie si scontra con maggiori difficoltà da parte delle imprese nell'individuare la causa prima della carenza di liquidità.

Assai meritoria, dunque è stata la pubblicazione nel dicembre 2024 da parte della FNC di un documento di ricerca dal titolo *“La gestione del capitale circolante come leva strategica nelle dinamiche finanziarie dell’impresa”*.

Nel seguito del presente lavoro, si trarrà spunto dal documento citato per approfondire alcuni dei principali aspetti critici legati alla gestione del capitale circolante nelle PMI.

La costruzione del capitale circolante

La dottrina aziendale riconosce diverse nozioni di capitale circolante che si distinguono a seconda dei termini addizionali che vengono aggiunti per qualificarlo. Si tratta in particolare del:

1. capitale circolante netto che risulta dalla differenza tra attività e passività a breve termine ovvero che si prevede si tradurranno in incassi e pagamenti entro il successivo esercizio di bilancio;
2. capitale circolante operativo che risulta dalla differenza tra attività e passività correnti solamente di natura operativa e quindi legate all’attività caratteristica d’impresa con esclusione delle voci che afferiscono alla gestione finanziaria, accessoria e in parte tributaria^[1].

La prima nozione di capitale circolante è tipicamente impiegata quando l’obiettivo dell’analisi è verificare l’equilibrio statico tra le principali grandezze di stato patrimoniale.

La seguente tavola richiama la riclassificazione dello Stato patrimoniale in questa accezione.

Tavola 1. La riclassificazione di stato patrimoniale che evidenzia il capitale circolante netto



Sotto questo profilo di analisi il capitale circolante netto dovrebbe essere positivo in quanto pari alla differenza tra:

1. disponibilità liquide, crediti e altre attività a breve e rimanenze finali con segno più;
2. debiti verso fornitori, altri creditori, verso banche e altri finanziatori a breve termine con segno meno.

Un capitale circolante netto positivo indica che nei 12 mesi successivi la società incasserà più di quanto dovrà pagare e quindi manterrà un equilibrio finanziario. Talvolta questa analisi è integrata da una nozione più restrittiva, il margine di tesoreria che esclude dalle attività le rimanenze e quindi ha natura di maggiore certezza.

Si condivide con il documento FNC che questa analisi è indicativa di situazioni di squilibrio finanziario, tuttavia essa pare poco indicata a cogliere l'evoluzione nel tempo, limitandosi a fotografare una situazione statica, assai utile ad esempio per comprendere le prospettive di una liquidazione *in bonis*. Il limite di questa analisi è infatti rappresentato dalla natura eterogenea delle passività a breve termine che includono sia voci riferite alla gestione operativa sia voci di natura finanziaria con la differenza sostanziale che mentre le prime contribuiscono a determinare il fabbisogno finanziario le seconde ne sono invece una modalità di copertura.

In tal senso, esistono svariati esempi in numerosi settori (si pensi alle imprese che operano nella gdo) che non mostrano segni particolari di squilibrio finanziario pur avendo sistematicamente un capitale circolante netto negativo, ad esempio perché hanno minori esigenze di investimenti in immobilizzazioni oppure hanno una ampia copertura proveniente dal patrimonio netto e quindi dalla redditività (si osservino al proposito gli equilibri derivanti dalla Tavola 1).



La seconda nozione di capitale circolante richiama il modello di lettura del bilancio per aree gestionali che distingue le attività riconducibili alla gestione operativa dell'impresa da quelle che si riferiscono alle fonti di finanziamento dell'impresa stessa (attività della gestione finanziaria).

All'interno della gestione operativa si distingue poi:

1. la gestione corrente che riguarda lo svolgimento dei fondamentali processi operativi di acquisto, trasformazione e vendita nell'arco di un breve periodo temporale (non superiore all'esercizio) e che avviene in costanza delle risorse disponibili con utilità pluriennale;
2. la gestione degli investimenti che attiene alla dotazione di risorse a utilità pluriennale di cui l'impresa dispone.

Questo modello di analisi permette di essere coerentemente applicato sia al Conto economico sia allo Stato patrimoniale. Relativamente al Conto economico l'Ebitda (*Earnings before interests taxes depreciations and amortizations*) rappresenta il risultato della gestione corrente ed è costituito da tutti i ricavi e costi di natura operativa diversi da quelli che riguardano le risorse a utilità differita. In tal senso sono da includere nell'Ebitda le svalutazioni dei crediti commerciali e gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri che riguardano voci della gestione corrente (ad esempio, un contenzioso con i dipendenti).

Simmetricamente, il capitale circolante commerciale è costituito da tutte le attività e passività che trovano una contropartita in contabilità nelle voci di ricavo e costo contenute nell'Ebitda. In tal senso il capitale circolante commerciale costituisce la componente di capitale investito operativo riconducibile alla gestione corrente. E allora correttamente il documento FNC sostiene che il Tfr *“non debba essere escluso dai debiti di natura operativa”*; esso riguarda infatti una componente del costo del lavoro che trova collocazione dell'Ebitda.

La seguente Tavola 2 riporta la costruzione del capitale circolante commerciale (CCC).

Tavola 2. Il capitale circolante commerciale: le voci che lo compongono

Voce di Stato patrimoniale	Anno e valori
+ Liquidità necessaria per la gestione corrente	
+ Rimanenze finali	
+ Crediti della gestione corrente	
+ Altre attività della gestione corrente	
- Debiti della gestione corrente	
- Altre passività della gestione corrente	
= Capitale circolante commerciale al lordo dei fondi	
- Fondo TFR	



- A
- Altri fondi della gestione corrente
 - = **Capitale circolante commerciale netto**

Si noti che non tutte le disponibilità liquide rientrano nel CCC ma solamente quelle ritenute necessarie per la gestione corrente (spesso in dottrina si ritrova una percentuale forfettaria del 2% sui ricavi) mentre la parte rimanente sarà invece parte della posizione finanziaria netta.

È controverso in dottrina il trattamento delle voci di natura fiscale. A una posizione che vorrebbe l'allocazione delle attività e passività tributaria a ciascuna area gestionale (attribuendo, ad esempio, il risparmio fiscale sugli interessi alla gestione finanziaria) ad altre posizioni, quale quelle sostenuta da FNC, per le quali i crediti e i debiti tributari sono parte del CCC.

A parere di chi scrive, la soluzione più corretta deve essere quella che consente la maggiore coerenza con l'Ebitda e poiché all'interno di esso non sono inclusi i costi per imposte sul reddito, allo stesso modo i relativi debiti o crediti (ad esempio, per acconti eccessivi) devono essere esclusi dal CCC e collocati in una area gestionale specifica. Al contrario i debiti o i crediti per Iva devono essere inclusi come anche i debiti per ritenute Irpef verso dipendenti o lavoratori autonomi.

La corretta gestione del capitale circolante commerciale

Delle 2 nozioni riportate di capitale circolante è indubbio che la seconda costituisca un riferimento imprescindibile per la gestione d'impresa.

Si consideri infatti la differenza tra l'Ebitda e la variazione del CCC intesa come differenza tra il valore alla fine e all'inizio dell'esercizio. Tale differenza coincide con il flusso di cassa generato dalla gestione corrente e costituisce la fonte primaria di autofinanziamento dell'impresa tanto da poter essere definito come il *"motore finanziario"* dell'impresa.

Questa grandezza è sostanzialmente riconducibile alla voce indicata con il n. 3 all'interno della lettera a), Flussi della gestione operativa secondo lo schema di rendiconto finanziario indiretto previsto dall'Oic 10.

È evidente che il significato gestionale di questo valore è tanto maggiore quanto più esiste coerenza tra i ricavi e i costi nell'Ebitda e le attività e passività che compongono il CCC.

Il flusso di cassa della gestione corrente sarà maggiore dell'Ebitda se il CCC si riduce (e quindi genera liquidità) mentre sarà minore nel caso contrario. Se il CCC rimane costante, l'Ebitda è un indicatore sufficiente della capacità della gestione di generare liquidità.

Ne deriva pertanto che la lettura del CCC è opposta a quella del capitale circolante netto richiamata in precedenza: un incremento del CCC corrisponde a un maggiore fabbisogno finanziario che dovrà essere coperto attraverso maggiori fonti di finanziamento siano esse



provenienti dagli intermediari finanziari o dai soci. Al contrario, una riduzione del CCC consente di liberare risorse finanziarie che possono essere utilizzate per investimenti in risorse a utilità differita, per ridurre il debito finanziario o per remunerare i soci.

La gestione del CCC diviene allora un tema gestionale critico da valutare con grande attenzione anche nelle pmi che spesso, come ricordato in apertura, tendono invece a farsi trascinare dagli eventi in luogo di predisporre adeguate procedure gestionali.

A tale proposito è assai interessante la terza sezione del documento FNC, alla quale si rimanda, per la rassegna di corrette procedure gestionali che vi sono rappresentate.

In chiusura del presente lavoro verranno presentati alcuni esempi di come le scelte gestionali possano influenzare la dinamica del capitale circolante e attraverso quest'ultimo avere implicazioni anche sul risultato economico.

Si ipotizzi che la società Alfa Spa operante nel settore manifatturiero abbia i seguenti risultati consuntivi del 2024 e previsionali per il periodo 2025-2027 di Conto economico e di Stato patrimoniale.

Tavola 1. Dati consuntivi e previsionali per Alfa Spa

(Euro)	2024	2025	2026	2027
Ricavi da vendite	6.949.275	7.053.514	7.159.317	7.266.707
Variazione rimanenze p.f.	(26.619)	(22.979)	6.771	6.873
Altri ricavi	9.905	0	0	0
Valore della produzione	6.905.942	7.007.556	7.172.860	7.280.452
Costi operativi gestione corrente	(5.575.521)	(5.649.681)	(5.754.467)	(5.869.301)
Ebitda	1.330.421	1.357.875	1.418.392	1.411.151
Ammortamenti immateriali	(204.798)	(229.798)	(269.798)	(342.298)
Ammortamenti materiali	(676.603)	(723.148)	(790.949)	(796.074)
Ebit	475.640	404.929	357.646	272.780
Proventi finanziari	5.863	151	151	151
Oneri finanziari	(325.678)	(209.180)	(178.931)	(11.287)
Utile ante imposte	155.825	195.900	178.866	261.644
Imposte	(117.192)	(54.852)	(50.083)	(73.260)
Utile netto	38.632	141.048	128.784	188.384

Stato patrimoniale

(Euro)	2024	2025	2026	2027
Crediti netti	1.666.946	1.762.390	1.788.826	1.815.658
Rimanenze	558.838	537.125	545.182	553.360
Altri crediti	17.264	17.523	17.786	18.053



<i>Debiti verso fornitori</i>	(375.261)	(380.890)	(386.603)	(392.402)
<i>Debiti verso enti previdenziali</i>	(35.902)	(38.379)	(39.587)	(41.114)
<i>Altri debiti</i>	(10.007)	2.115	2.147	2.179
<i>Capitale circolante commerciale lordo fondi</i>	1.828.823	1.828.823	1.828.823	1.828.823
<i>Fondi per rischi e oneri</i>	(24.300)	(24.300)	(24.300)	(24.000)
<i>Fondo TFR</i>	(392.036)	(437.345)	(497.176)	(560.280)
<i>Capitale circolante commerciale netto fondi</i>	1.412.488	1.367.179	1.307.347	1.244.543
<i>Immobilizzazioni immateriali nette</i>	268.221	288.424	318.626	526.329
<i>Immobilizzazioni materiali nette</i>	6.888.117	7.090.291	6.334.342	5.581.268
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	22.300	22.300	22.300	22.300
<i>Capitale fisso netto operativo</i>	7.178.639	7.401.015	6.675.268	6.129.897
<i>Capitale investito netto operativo</i>	8.591.126	8.768.193	7.982.615	7.374.440
<i>Capitale investito netto totale</i>	8.591.126	8.768.193	7.982.615	7.374.440
 (Euro)	2024	2025	2026	2027
<i>Debiti verso banche a breve</i>	2.410.159	2.660.352	1.005.793	(536.272)
<i>Debiti verso banche a medio-lungo</i>	2.000.000	1.500.000	1.000.000	500.000
<i>Liquidità e mezzi equivalenti</i>	(4.320)	(4.320)	(4.320)	(4.320)
<i>Posizione finanziaria netta</i>	4.405.839	4.156.032	2.001.473	(40.592)
<i>Capitale sociale</i>	1.582.285	1.582.285	1.582.285	1.582.285
<i>Riserva legale</i>	316.457	316.457	316.457	316.457
<i>Altre riserve</i>	1.489.424	1.489.424	1.489.424	1.489.424
<i>Utile a nuovo</i>	989.464	2.218.211	3.586.356	5.028.781
<i>Utile netto</i>	38.632	195.900	178.866	261.644
<i>Patrimonio netto</i>	4.185.287	4.612.162	5.981.143	7.415.032
<i>Fonti di finanziamento</i>	8.591.126	8.768.193	7.982.615	7.374.440

Sulla base di tali dati si ottiene il seguente flusso di cassa della gestione corrente, anch'esso consuntivo per il 2024 e previsionale per il periodo 2025-2027.

Tavola 4. Flusso di cassa della gestione corrente per Alfa Spa

 (Euro)	2024	2025	2026	2027
<i>Ebitda</i>	1.330.421	1.357.875	1.418.392	1.411.151
<i>Variazione liquidità</i>	(78)			
<i>Variazione crediti</i>	28.184	(95.444)	(26.436)	(26.832)
<i>Variazione rimanenze</i>	64.177	21.712	(8.057)	(8.178)
<i>Variazione altri crediti</i>	8.381	(259)	(263)	(267)
<i>Variazione debiti verso fornitori</i>	(122.951)	5.629	5.713	5.799
<i>Variazione debiti verso enti previdenziali</i>	1.000	2.477	1.208	1.527
<i>Variazione altri debiti</i>	(2.376)	(12.122)	(32)	(32)
<i>Variazione fondi</i>	2.200	0	0	(300)
<i>Variazione TFR</i>	53.574	45.309	59.831	63.104



<i>Variazione capitale circolante commerciale netto</i>	32.110	(32.698)	31.966	34.821
Flusso di cassa della gestione corrente	1.362.532		1.325.177	1.450.358

Focalizzando l'attenzione sui dati previsionali, risulta che la società genererà un flusso di cassa dalla gestione corrente sostanzialmente stabile, a fronte di ricavi previsti in crescita annualmente del 1,5%.

Si ipotizzi ora che Alfa Spa abbia la possibilità di ottenere una nuova commessa tale per cui i ricavi cresceranno del 6% su base annua nel periodo di piano.

Il flusso della gestione corrente in questa ipotesi è riportato nella successiva Tavola 5.

Tavola 5. Flusso di cassa della gestione corrente per Alfa Spa con crescita del 6%

(Euro)	2024	2025	2026	2027
<i>Ebitda</i>	1.330.421	1.342.578	1.548.573	1.695.347
<i>Variazione liquidità</i>	(78)			
<i>Variazione crediti</i>	28.184	(173.579)	(110.432)	(117.057)
<i>Variazione rimanenze</i>	64.177	(2.101)	(33.656)	(35.676)
<i>Variazione altri crediti</i>	8.381	(1.036)	(1.098)	(1.164)
<i>Variazione debiti verso fornitori</i>	(122.951)	22.516	23.867	25.299
<i>Variazione debiti verso enti previdenziali</i>	1.000	7.428	1.365	1.746
<i>Variazione altri debiti</i>	(2.376)	(12.216)	(133)	(140)
<i>Variazione fondi</i>	2.200	0	0	(300)
<i>Variazione TFR</i>	53.574	55.918	70.776	74.517
<i>Variazione capitale circolante commerciale netto</i>	32.110	(103.071)	(49.310)	(52.776)
Flusso di cassa della gestione corrente	1.362.532		1.239.506	1.499.263

Dal confronto tra le 2 situazioni emerge che nel 2025 il flusso di cassa della gestione corrente è inferiore nell'ipotesi con maggior crescita dei ricavi e solo nel 2027 la differenza diviene significativa. Contribuiscono a definire questo andamento 2 fattori convergenti: da un lato la crescita dei ricavi implica maggiori costi, non solo variabili ma anche fissi (ad esempio, maggiori costi del personale) e dall'altro il maggiore investimento in crediti e in rimanenze non compensato dal maggior debito verso fornitori.

Ne deriva che la crescita dei ricavi genera ricchezza per l'impresa se essa è in grado di mantenere un profilo efficiente sotto il profilo del controllo dei costi e del capitale investito.

Si ipotizzi ora che nell'ipotesi di crescita al 1,5% dei ricavi, Alfa sia in grado di ridurre la percentuale dei ricavi il tempo medio di incasso del 65% dei ricavi da 105 giorni a 95 e contestualmente a ridurre il tempo di rotazione delle scorte di 5 giorni.



Il flusso di cassa della gestione corrente è ora riportato nella Tavola 6.

Tavola 6. Flusso di cassa della gestione corrente per Alfa Spa con riduzione dei tempi di incasso e del tempo medio di rotazione delle scorte

(Euro)	2024	2025	2026	2027
<i>Ebitda</i>	1.330.421	1.357.875	1.418.392	1.411.151
Variazione liquidità	(78)			
Variazione crediti	28.184	(48.584)	(15.489)	(7.548)
Variazione rimanenze	64.177	21.712	250.000	300.000
Variazione altri crediti	8.381	(259)	(263)	(267)
Variazione debiti verso fornitori	(122.951)	5.629	5.713	5.799
Variazione debiti verso enti previdenziali	1.000	2.477	1.208	1.527
Variazione altri debiti	(2.376)	(12.122)	(32)	(32)
Variazione fondi	2.200	0	0	(300)
Variazione TFR	53.574	45.309	59.831	63.104
<i>Variazione capitale circolante commerciale netto</i>	32.110	14.162	300.969	362.283
Flusso di cassa della gestione corrente	1.362.532	1.372.037	1.719.362	1.773.435

È facilmente verificabile come nell'esempio riportato la maggiore efficienza nella gestione dei crediti e delle rimanenze comporti una generazione di ricchezza maggiore di quella derivante dalla crescita dei ricavi.

In conclusione, non può che essere accolto con favore il rinnovato interesse nella gestione del capitale circolante, specie con riferimento agli approfondimenti che vengono dedicati agli strumenti che in concreto possono aiutare nella gestione del capitale circolante.

L'auspicio è che del documento della FNC possano trarne utili indicazioni tanto gli imprenditori quanto i professionisti che li seguono.

[1] Nel documento FNC citato (pag. 13-14) si individua una terza nozione di capitale circolante netto commerciale che considera solamente i crediti e i debiti di natura commerciale escludendo le rimanenze e le altre attività e passività non monetarie, quali ad esempio i ratei e i risconti.

Si segnala che l'articolo è tratto da "[Bilancio, vigilanza e controlli](#)".



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Le principali novità del modello 770/2025

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Novità modello redditi persone fisiche

Scopri di più

Il **modello 770/2025**, relativo al **periodo d'imposta 2024**, approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2025, prot. n. 75896/2025, deve essere utilizzato dai **sostituti d'imposta**, al fine di comunicare i **dati fiscali** delle **ritenute operate nel 2024**, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, nonché il **riepilogo dei crediti** e gli altri **dati contributivi e assicurativi richiesti**.

Tale modello deve essere **presentato**, esclusivamente in via telematica, **entro il 31 ottobre 2025**, come previsto dall'[**articolo 4, comma 4-bis, D.P.R. 322/1998**](#):

- **dal sostituto d'imposta;**
- **tramite intermediario;**
- **tramite altri soggetti incaricati** (per le Amministrazioni dello Stato);
- **tramite società appartenenti al gruppo.**

Le **novità più significative del modello 770/2025**, rispetto al modello dell'anno precedente, riguardano essenzialmente i **quadri ST, SV e SX**.

In particolare, i **quadri ST**, dedicato alle *"Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive"*, e **SV**, dedicato alle *"Trattenute di addizionali comunali all'Irpef"*, sono stati *"alleggeriti"*, al fine di migliorare e **semplificare la loro compilazione**.

A tal fine, sono state previste, **all'interno del punto 10**:

- **l'eliminazione della nota con codice "F"**, riferita a ritenute versate a seguito della ripresa della riscossione relativa agli importi sospesi a causa degli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia nel 2026;
- **l'introduzione della nota con codice "M"**, riservata alle Amministrazioni statali che effettuano il conguaglio fiscale entro due mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- **l'eliminazione della nota con codice "N"**, riferita alle residue rate di imposta nell'ipotesi di operazioni societarie senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;
- la **rimozione delle note con codici "1", "2" e "3"**, collegate ai tributi sospesi a seguito



dell'emergenza sanitaria.

Di seguito, per la compilazione del punto 15 sono state rimosse le **note sui tributi sospesi per emergenza sanitaria**. Per eventuali sospensioni residue al 1° gennaio 2025, è stato **introdotto il codice 20**, per consentire una gestione **più chiara ed uniforme**.

Nel **quadro SX, dedicato al “Riepilogo dei crediti e delle compensazioni”**, è stata confermata l'indicazione dei trattamenti integrativi **speciali per alcuni settori**.

In particolare, per i **settori turismo, ristorazione e termale**, è stata **confermata l'esposizione dei crediti d'imposta per il lavoro notturno e straordinario del primo semestre 2024**.

Infine, si ricorda che l'Agenzia delle entrate, con **Provvedimento n. 25978/2025**, ha introdotto le disposizioni attuative dell'[**articolo 16, D.Lgs. 1/2024**](#), in merito alla **semplificazione del modello 770**.

In particolare, **con l'obiettivo di ridurre gli oneri burocratici e migliorare l'efficienza nella trasmissione delle informazioni relative a ritenute, trattenute e versamenti effettuati dai sostituti d'imposta**, a decorrere dal 6 febbraio 2025 è possibile utilizzare il **“modello F24/770”** in alternativa al modello in commento.



BILANCIO

Assicurazione contro i rischi catastrofali: casi di esonero per l'imprenditore agricolo

di Alberto Tealdi - Fondazione Centro Studi UNGDCEC, Luigi Scappini

OneDay Master

Dichiarazione dei redditi in agricoltura

Scopri di più

La scelta del Legislatore di prevedere per il **comparto primario** una tassazione ancorata al **reddito fondiario deriva**, in parte, dalla presa d'atto che tali **attività** soggiacciono a un **duplice rischio**: quello “*ordinario*” di **impresa** e quello connesso alla **natura**.

Ed è per questo che la **scelta** fatta dal Legislatore fiscale è stata quella di prevedere una **tassazione** di tali attività in ragione del “**reddito medio ordinario dei terreni**” prevedendo, in questo modo, una capacità contributiva “*stabile*” che **ne rappresenta la media ritraibile**.

Ovviamente, questo comporta che (come purtroppo ormai spesso accade) nel caso di **eventi atmosferici** che determinano la **perdita di parte o dell'intero raccolto**, l'imprenditore agricolo dichiarerà **comunque il reddito** fondiario che, per definizione, è “*scisso*” da un'effettiva percezione di una redditività.

Tali soggetti, per espressa previsione normativa, sono, inoltre, **esonerati** dall'obbligo di procedere, nel termine del prossimo 31 marzo 2025, all'**assicurazione** contro i **rischi catastrofali** derivanti da **eventi naturali che si dovessero manifestare**.

Per tali soggetti, tuttavia, resta fermo quanto previsto dall'[articolo 1, comma 515 e ss., L. 234/2021](#).

L'esclusione dall'obbligo di **contrarre l'assicurazione contro i rischi catastrofali** da parte delle imprese agricole deriva, infatti, dalla creazione, a mezzo della Legge di Bilancio per il 2022, di un **Fondo mutualistico nazionale** per la **copertura dei danni catastrofali meteoclimatici** alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità e riservato alle imprese beneficiarie di contributi Pac.

Il rimando alla definizione civilistica di impresa agricola comporta che, nel caso la stessa sia dedita ad **attività connesse**, si dovrà prestare particolare **attenzione** al rispetto del parametro della **prevalenza** espressamente richiesto dal [comma 3 dell'articolo 2135, cod. civ.](#), per poter attivare la **fictio iuris**, a mezzo della quale è ammesso l'esercizio di attività che di per sé si



considerano commerciali anche da parte di soggetti che, al contrario, svolgono esclusivamente attività agricole.

Ne deriva che, nella malaugurata ipotesi per cui l'imprenditore non rispetti (nell'esercizio di un'attività connessa) il **parametro della prevalenza**, sarà automaticamente passibile del **regime sanzionatorio previsto**, salvo che non abbia adempiuto di **propria iniziativa a contrarre un'assicurazione**.

Sempre in riferimento alla possibilità di **eventi climatici avversi di rilevante portata**, con l'[**articolo 1, comma 988, L. 234/2021**](#) (c.d. Legge di bilancio per il 2022), il Legislatore, ha introdotto, proprio in riferimento a tali possibili eventi naturali, una norma specifica per il settore, ai sensi della quale *“Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizoozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli”*.

La norma derogatoria è azionabile esclusivamente nelle ipotesi in cui gli **eventi siano riconosciuti quali eccezionali** dalle **Regioni interessate e dal Masaf**.

La norma estende la deroga per un **triennio**, in ragione della **particolarità del settore**; si pensi alle piantagioni che, se colpite da eventi climatici che ne comportano l'estirpazione e il reimpianto, **potranno entrare nuovamente in produzione** sicuramente **non in un lasso di tempo ristretto**.

Per effetto del rimando al dato civilistico, la norma svolge i suoi **effetti** in tutti i casi in cui la norma rimanda all'[**articolo 2135, cod. civ.**](#), e quindi **anche** verso **norme** di carattere **fiscale**, ancor di più, per effetto delle modifiche apportate con il D.Lgs. 192/2024, per l'imposizione diretta.

Infatti, a mente dell'[**articolo 32, Tuir**](#), come novellato: *“Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile”*.

Qualche **dubbio** può sussistere per **alcune attività agricole che non sono ricomprese nel perimetro impositivo** dell'[**articolo 32, Tuir**](#), ma disciplinate dal successivo [**articolo 56-bis, Tuir**](#), per le quali **non vi è un rimando** diretto all'[**articolo 2135, cod. civ.**](#).



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Quadro RW 2025: cosa cambia

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

Quadro RW per esperti

Scopri di più

In data **17 marzo 2025**, sono state **pubblicate le versioni definitive dei modelli REDDITI, CNM e IRAP 2025**, mentre con il precedente provvedimento n. 114763/2025 era stato approvato, invece, il **modello 730/2025**. Tra le novità, si segnalano le ipotesi di aumento dell'Ivafe e l'aumento generalizzato dell'IVIE.

In relazione al primo punto, il [**comma 20, dell'articolo 19, D.L. 201/2011**](#), stabilisce che **l'Ivafe è fissata nella misura dell'1 per mille annuo**, per il 2012, **dell'1,5 per mille per il 2013**, e del **2 per mille a decorrere dal 2014**, sul valore dei prodotti finanziari. Fin qui, nulla di nuovo.

Nulla di nuovo anche in **relazione ai conti correnti e ai libretti di risparmio** dove l'imposta è dovuta in misura fissa pari a quella prevista dall'[**articolo 13, comma 2-bis, lettere a\) e b\), Tariffa, Parte I, D.P.R. 642/1972**](#). In sostanza, il **tributo è fissato in 34,2 euro** per le persone fisiche e in **100 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche**, quali le **società semplici e i trust enti non commerciali**.

Veniamo, quindi, alla novità. Dal 1° gennaio 2024, l'[**articolo 1, comma 91, lettera b\), L. 213/2023**](#), ha inserito un nuovo comma 20-bis, in base al quale **l'Ivafe è stabilita nella misura del 4 per mille annuo**, a decorrere dall'anno 2024, sul valore dei **prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato** individuati dal Decreto 4 maggio 1999 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999.

In sostanza, il **raddoppio dell'Ivafe** opera solo per la **misura proporzionale relativa ai prodotti finanziari**, ma non anche per i **conti correnti ed interessa esclusivamente gli investimenti detenuti in Paesi paradisiaci** individuati come quelli appartenenti alla *black list* di cui al Decreto 4 maggio 1999.

A questi fini, è stata introdotta la casella 21, che dovrà essere **barrata qualora l'investimento sia detenuto in uno di questi Paesi**.

Un'ulteriore novità riguarda l'aumento dell'Ivie. L'[**articolo 19, comma 15, D.L. 201/2011**](#),



stabilisce che l'Ivafe è fissata nella misura dello **1,06% del valore degli immobili**. L'[**articolo 1, comma 91, lettera a\), L. 213/2023**](#), a decorrere dal 1° gennaio 2024 ha sostituito la parola **0,76% con 1,06%**.

Il modello non ha risentito di **questa novità**. Tuttavia, la questione è stata recepita nelle istruzioni e verrà rilevata anche nelle **emanande specifiche tecniche**.

L'aumento dell'Ivie ha una **portata generalizzata**, nel senso che riguarda tutti gli immobili detenuti all'estero a prescindere che lo Stato di ubicazione sia **considerato paradisiaco o non paradisiaco**.

È impossibile valutare l'impatto dell'appesantimento fiscale, in quanto **si potrebbero verificare diverse situazioni**.

Il caso di aumento più pesante è sicuramente rappresentato dalla ipotesi in cui il **Paese estero non assoggetti l'immobile ad alcuna imposta patrimoniale** scomputabile come credito. In questo caso, **l'aumento della tassazione dallo 0,76% all'1.06% determina un aumento di quasi il 40%**.

Altra ipotesi estrema, potrebbe essere quella in cui il **Paese estero assoggetta gli immobili ad una pesante imposta patrimoniale**, tale da risultare eccedente rispetto alla vecchia Ivie e almeno pari alla **nuova del 1,06%**. In questo caso, sia in precedenza sia quest'anno l'Ivie sarà azzerata a fronte della scomputabilità del prelievo estero e la patrimoniale italiana **continuerà ad essere quindi azzerata**.

Appare, tuttavia, evidente come, **al di fuori di queste due ipotesi estreme**, vi sia tutta una **serie di casistiche che devono essere valutate caso per caso**. Ad ogni buon conto, sarà altro modo probabile che il **prelievo risulti più pesante rispetto agli anni addietro**.



REDDITO IMPRESA E IRAP

Gruppi di imprese: maggiorazione per incremento occupazionale in cerca di certezze

di Roberta Pirola, Valerio Lucini

Convegno di aggiornamento

Novità modello redditi società di capitali

Scopri di più

L'[articolo 4, D.Lgs. 216/2023](#), ha introdotto, per i titolari di **reddito d'impresa** e per gli **esercenti arti e professioni**, un'agevolazione volta a **favorire l'incremento occupazionale**, mediante il riconoscimento di una **maggiorazione del costo del personale deducibile** ai fini Ires, in presenza di nuove **assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato**. L'agevolazione, inizialmente prevista per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2023**, è stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2025 anche **per i 3 periodi d'imposta** successivi (rendendola applicabile, così, ai periodi d'imposta 2024, 2025, 2026 e 2027 per i soggetti "solari").

Le disposizioni attuative dell'agevolazione sono state emanate con il **D.M. 25 giugno 2024** (di seguito il "**Decreto**"), la cui **Relazione illustrativa** contiene chiarimenti ed esempi applicativi. Al fine di poter beneficiare dell'agevolazione, è richiesta la realizzazione delle **2 seguenti condizioni**:

- il numero dei lavoratori dipendenti a **tempo indeterminato** al termine del periodo d'imposta agevolabile deve essere superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente (c.d. "**incremento occupazionale**");
- il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, **inclusi quelli a tempo determinato**, al termine del periodo d'imposta agevolabile deve essere superiore al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente (c.d. "**incremento occupazionale complessivo**").

Ai sensi della disposizione normativa, si verifica un "**decremento occupazionale complessivo**" in caso di decremento del **numero complessivo** dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, alla fine del periodo d'imposta agevolato rispetto al numero dei lavoratori dipendenti mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente. Verificata la sussistenza delle **sudette condizioni**, l'agevolazione è calcolata **maggiorando del 20%** (o **del 30%**, in ipotesi di assunzione di categorie di **lavoratori meritevoli di tutela**) il minore tra:



- **il costo effettivamente riferibile al personale di nuova assunzione a tempo indeterminato**, come risultante dalla voce b.9 del Conto economico;
- **l'incremento del costo complessivo del personale**, classificabile nella medesima voce rispetto all'esercizio precedente al periodo d'imposta agevolato (in sostanza, il differenziale della voce b.9 del Conto economico).

Le **modalità di determinazione dell'incremento occupazionale**, dell'incremento occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo, con le relative sterilizzazioni di calcolo, sono disciplinate dall'**articolo 4, Decreto**, mentre le **modalità di determinazione del costo agevolabile**, con le relative sterilizzazioni di calcolo, sono disciplinate dall'**articolo 5, Decreto**.

Con riferimento ai **gruppi di imprese**, il D.Lgs. 216/2023 dispone che *“l'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto”*. A tale riguardo, il Decreto stabilisce che le società **appartenenti a un gruppo** e residenti in Italia (c.d. **“gruppo interno”**), al fine di accedere all'agevolazione, devono verificare le suddette condizioni (incremento occupazionale e incremento occupazionale complessivo) non solo individualmente, **ma anche con riferimento al gruppo interno**.

L'**articolo 5, comma 8, Decreto**, stabilisce, altresì, che ogni soggetto appartenente al gruppo interno determina il beneficio **riducendo il costo da assumere** ai fini della maggiorazione di un importo pari al **prodotto** tra:

1. il **minor costo tra quello effettivo** riferibile ai nuovi assunti a tempo indeterminato e l'incremento del costo complessivo del personale; e
2. **il rapporto tra il decremento occupazionale complessivo verificatosi nel gruppo interno e l'incremento occupazionale complessivo verificatosi nei soggetti a cui spetta la maggiorazione del costo**.

Ad **esempio**, se in un gruppo interno, composto da 3 imprese, (i) la società A realizza un **incremento occupazionale di 4**, con un costo agevolabile di 100.000, (ii) la società B realizza un **incremento occupazionale di 2**, con un costo agevolabile di 50.000, mentre (iii) la società C realizza un **decremento occupazionale di 3**, si avrà che le società che possono accedere all'agevolazione sono A e B, ma il costo agevolabile dovrà essere ridotto dalle stesse **società per i 3/6** (dunque per la metà), quale **rapporto fra il decremento occupazionale complessivo di gruppo e l'incremento occupazionale complessivo di gruppo**.

Poste tali premesse, si intende porre l'attenzione su una **questione rilevante** per i gruppi di imprese che, allo stato attuale, **risulta essere ancora incerta**, proprio a seguito dell'esempio riportato nella **Relazione illustrativa** (pag. 13) in merito alle **modalità di calcolo della riduzione del beneficio** in ipotesi di **decrementi occupazionali** riguardanti una o più d'una società inclusa nel gruppo interno.



L'esempio riguarda il gruppo composto dalle seguenti imprese:

- società A, che nell'anno 2024 ha assunto **50 dipendenti** a tempo indeterminato;
- società B, che nell'anno 2024 ha assunto **90 dipendenti** a tempo indeterminato e licenziato 10 dipendenti;
- società C e D, neutrali ai fini del calcolo.

In questo quadro, le condizioni per l'accesso all'agevolazione sono verificate:

1. a livello di **gruppo interno**, essendovi state **140 assunzioni complessive** a fronte di 10 licenziamenti;
2. a livello **individuale**, dalle società A (incremento occupazionale complessivo di 50 unità) e B (incremento occupazionale complessivo di 80 unità).

Non essendosi realizzato un **decremento occupazionale in nessuna delle società** del gruppo, il costo agevolabile per le società A e B **non dovrebbe subire alcuna riduzione**. Piuttosto incomprensibilmente, l'esempio a cui si fa riferimento considera, invece, il licenziamento dei 10 lavoratori effettuato dalla società B **alla stregua di un “decremento occupazionale complessivo”**, e **riduce il costo agevolabile** per A e B di una percentuale **pari al 7,14%** (rapporto fra i 10 lavoratori dipendenti licenziati e i 140 lavoratori neoassunti).

L'impostazione adottata nell'esempio, che potrebbe essere dovuta a un “*incauto*” richiamo ad un precedente esempio (pagina 8 della **Relazione illustrativa**), è tuttavia **fortemente criticabile**. Come visto, l'**articolo 5, comma 8, Decreto**, prevede che la riduzione del costo agevolabile debba essere calcolata sulla base del rapporto fra i “*decrementi occupazionali complessivi*” realizzati dalle altre società del gruppo interno e gli “*incrementi occupazionali complessivi*” realizzati dalle società agevolabili.

La norma richiede, pertanto, che al **numeratore** del suddetto rapporto **vada inserito il “decremento occupazionale complessivo”**, definito dallo stesso Decreto come il saldo originato dal **differenziale fra il numero dei lavoratori a tempo indeterminato e determinato** occupati al termine del periodo agevolato rispetto alla media occupazionale del periodo precedente (**articolo 1, comma 1, lettera l, Decreto**). **Non vi è traccia**, né nella normativa primaria, né nel Decreto, **dell'obbligo di dover prendere in considerazione il numero dei lavoratori per i quali il rapporto di lavoro è venuto meno nell'esercizio, nell'ipotesi in cui nella medesima impresa si realizzzi un incremento occupazionale complessivo** (come avviene, appunto, nell'esempio riportato nella Relazione illustrativa per la società B, che **licenzia 10 dipendenti nell'esercizio ma ne assume comunque 90**).

Che non vi sia coerenza fra l'esempio in questione e la normativa di riferimento è altresì evidente anche ragionando in base alla **ratio della disposizione** (volta ad evitare distorsioni all'interno di un gruppo di imprese). La **Relazione illustrativa** specifica, infatti, che le previsioni di legge che dettano particolari condizioni di determinazione del beneficio per i gruppi di imprese rispondono alla logica di contenere le scelte di investimento in capitale umano, che “...



potrebbero essere orientate a concentrare le assunzioni in alcune società del gruppo senza che vi sia un incremento della forza lavoro a livello complessivo". Ne deriva che, se, come avviene nel caso illustrato, la **società B incrementa la forza lavoro complessiva** (pur a fronte di 10 licenziamenti), **non vi è alcuna ragione** affinché le **società del gruppo agevolabili debbano essere penalizzate**; d'altronde, se ragionassimo sotto una prospettiva *stand-alone*, sarebbe fuori di dubbio l'accesso all'agevolazione piena per la società B (ossia senza subire un'ulteriore decurtazione nel beneficio), e tale iniquità **non pare trovare alcuna giustificazione di fondo**.

Tra l'altro, lo stesso meccanismo di calcolo, effettuato in base all'approccio adottato nell'esempio citato, darebbe origine a nuovi dubbi applicativi. Infatti, se le interruzioni dei rapporti di lavoro (sia a tempo indeterminato sia determinato) sono collocate al **numeratore del rapporto**, preso a riferimento per rideterminare l'agevolazione per i gruppi di imprese, anche le **assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo determinato** dovrebbero esservi allocate, riducendone l'impatto, ma ciò non sarebbe in linea con l'impianto normativo.

In conclusione, come sottolineato anche dai primi commentatori, sarebbe stato opportuno porre tempestivo rimedio alla evidenziata **divergenza fra le norme, da una parte, e l'esempio della relazione illustrativa, dall'altro**, così da superare ogni possibile **dubbio interpretativo** e una penalizzazione eccessiva per i gruppi di imprese che, virtuosamente, danno luogo a incrementi occupazionali. La **rilevante incertezza** che si è generata su tale aspetto rende lecito attendersi **l'assenza di effetti pregiudizievoli** per le imprese che hanno adottato la soluzione conforme al dettato normativo (*in primis*, in relazione alle sanzioni).

Né la Legge di Bilancio 2025, né il successivo Decreto Milleproroghe 2025, hanno, infatti, risolto la descritta distonia, e neppure l'Agenzia delle entrate ha dipanato il dubbio in occasione della [**circolare n. 1/2025**](#) dove, nella sezione rubricata *"determinazione della maggiorazione per il gruppo interno"* (§ 3.2), si è limitata a **richiamare l'esempio della Relazione illustrativa**, nonostante la sua **palese contraddizione con la normativa di riferimento**. Persa l'ennesima occasione per provare a fare chiarezza su tale decisivo aspetto, si auspica, pertanto, in prossimità dell'imminente calcolo delle imposte, che il Legislatore, in via interpretativa o in sede parlamentare, ponga **definitivamente rimedio all'incertezza**.